



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 15 Maggio 2012

In seduta odierna, alle ore 09:25, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

1)	BULBI	MASSIMO	-	PRESIDENTE	A
2)	RUSSO	GUGLIELMO	-	VICE PRESIDENTE	
3)	BAGNARA	GIANLUCA	-	ASSESSORE	
4)	BARAVELLI	BRUNA	-	ASSESSORE	
5)	BELLAVISTA	IGLIS	-	ASSESSORE	
6)	BRUNELLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
7)	CASTAGNOLI	MAURIZIO	-	ASSESSORE	
8)	FRANCIA	GIANFRANCO	-	ASSESSORE	A
9)	GARBUGLIA	LUCIANA	-	ASSESSORE	A
10)	MERLONI	DENIS	-	ASSESSORE	
11)	MONTESI	MARINO	-	ASSESSORE	

Presiede il VICE PRESIDENTE RUSSO GUGLIELMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE GUIDA ENNIO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 47923/2012 DELIBERAZIONE N. 184

COMUNE DI BERTINORO. PIANO DI RECUPERO IN VARIANTE PER IL RIPRISTINO DELL'AREA TRA LE VIE G. OBERDAN E A. COSTA, NEL CENTRO STORICO DI BERTINORO. PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008; FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 (4° COMMA) DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I.; PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II..

LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il Piano di Recupero per il Ripristino dell'area tra le vie G. Oberdan e A. Costa, nel centro storico di Bertinoro, adottato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 41, del 30/03/2011, ai sensi della L.R. 20/2000 e della L.457/78, trasmesso a questa Amministrazione in data 25.05.2011 ed assunto al prot. prov.le n. 58952 del 30.05.2011, ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme:

- parere di cui all'art. 19 della L.R. 19/2008;
- decisione in merito all'art. 12 del D.lgs. 4/2008;

Premesso che il Comune di Bertinoro ha compiuto pressoché integralmente il passaggio della propria strumentazione urbanistica alla nuova disciplina definita dalla L.R. 20/2000 essendo dotato di:

- Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 con la quale il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Forlì-Cesena assume valore ed effetti del P.S.C. Comunale;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 43 del 07.07.2009;
- Piano Operativo Comunale (POC), adottato dal Consiglio Comunale con atto n. 22 del 29.03.2011;

Preso atto che:

- il presente Piano di Recupero, adottato a norma dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., è previsto dal Piano Strutturale del Comune di Bertinoro per l'attuazione di un'area sottoposta a "ripristino edilizio", in recepimento della previgente strumentazione urbanistica, intervento regolato all'art.3.11.6;
- il PSC prevede che tutto il centro storico del Comune di Bertinoro sia zona di recupero ai sensi della L.457/78, come già il Comune aveva provveduto sin dal 1978, ai sensi dell'art. 27 della citata legge, con delibera del C.C. n. 166;
- l'intervento in oggetto è già stato oggetto di Piano di Recupero approvato dal C.C. di Bertinoro in data 30.03.1999 con deliberazione n. 18;
- nella lunga e complessa cronistoria relativa all'attuazione dell'area in esame (risalente ad un primo piano di recupero adottato nel 1984), restituita nella documentazione inoltrata, che ha portato all'attuale configurazione edilizia, il piano non ha ancora avuto attuazione; essendo scaduta la convenzione risulta necessaria la riproposizione di un nuovo piano urbanistico, pur senza alterare i precedenti contenuti progettuali, in quanto il Comune aveva già ottenuto sul previgente piano:
 - l'approvazione dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio;
 - il parere favorevole del Ministero dei Lavori Pubblici in merito alla deroga di cui all'art. 12 della L.64/74;

Dato atto che:

- a seguito dei chiarimenti intercorsi sul procedimento in oggetto, di cui alla nota provinciale n. 67476 del 12.06.11 e n. 121992 del 23.12.2011, e di quella comunale n. 5268 del 10.04.2012, l'Amministrazione comunale ha integrato il piano producendo una nuova relazione geologica, aggiornata ai contenuti normativi attuali;
- il Comune ha convenuto sui riferimenti normativi ex L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., cui far risalire la pronuncia in merito alla valutazione ambientale;
- il Comune ha dichiarato che, a seguito del periodo di pubblicazione e deposito è pervenuta una sola osservazione (a firma congiunta di 15 cittadini), trasmettendone copia;

CONSTATATO

1) Contenuti salienti del Piano di Recupero:

- l'area sottoposta a Piano di Recupero è localizzata nel cuore del Centro Storico di Bertinoro; posta tra Via Oberdan e Via Costa, ha accesso dalla prima;
- di forma planimetrica irregolare, l'area confina coi fronti ciechi degli edifici abitativi esistenti: essa infatti costituisce un vuoto urbano aperto nella compatta cortina edilizia a seguito della demolizione di un precedente edificio, avvenuta per ragioni di pubblica incolumità tra gli anni '50 e '60;
- attualmente l'area è utilizzata a parcheggio pubblico, pur essendo la proprietà privata;
- le previsioni urbanistiche previgenti hanno previsto la ricostruzione dell'area attraverso l'approvazione di un progetto che ricostruisse la compagine originaria sulla base di parametri tipologici e morfologici deducibili dall'edilizia preesistente; la classificazione degli strumenti urbanistici generali opera in tal senso sin dal 1979: nel 1984 viene adottata la prima proposta del piano di recupero;
- la convenzione con cui il Comune ha dato seguito all'attuazione del previgente strumento attuativo (variante n. 1/1999) è scaduta nel 2005: essa è stata ottemperata per gli impegni di urbanizzazione pubblica collegati all'attuazione del parcheggio pubblico di Via Allende, ma la ricostruzione dell'immobile demolito si è arenata per problematiche costruttive;
- il nuovo piano, pertanto, ripropone quello precedente (variante 1/1999), prevedendo la realizzazione di due edifici residenziali, autorimesse private e percorso pedonale pubblico di collegamento fra le Vie G.Oberdan e la Via A. Costa;
- i volumi edilizi si compongono di due blocchi (A e B) sfalsati e organizzati come il precedente edificio demolito: due androni con corpo scala centrale. Il piano terra è destinato a servizi e autorimesse, due piani per appartamenti ed un sottotetto non abitabile;
- il piano ammette una Superficie utile lorda massima di 1.100 mq., su una superficie territoriale di 404 mq. che danno luogo ad 8 appartamenti; i parcheggi privati sono previsti nella misura di un posto auto per ogni alloggio;
- l'area è ben integrata all'interno della rete delle infrastrutture, dei servizi, a completamento del tessuto edilizio del "borgo";
- trattandosi di intervento unicamente edilizio, l'area è già servita dalle opere a rete necessarie a garantire l'abitabilità/agibilità, mentre verranno realizzate quelle necessarie a servire il passaggio pedonale pubblico (scarico acque meteoriche, pubblica illuminazione, segnaletica ed opere di arredo urbano).

2) La valutazione ambientale del proponente:

Sulla traccia delineata dal D.lgs. 152/2006 per la VAS, il proponente redige un rapporto preliminare, basato sui seguenti contenuti salienti:

- obiettivo primario del Piano di Recupero è governare il ripristino edilizio di due fabbricati demoliti tra gli anni '50 e '60 per manifesta fatiscenza sulla base della loro originaria consistenza e assetto;
- l'area, si presenta come vuoto urbano da riqualificare anche rispetto all'attuale *impropria* utilizzazione a parcheggio pubblico, pur di proprietà privata;
- l'area, che segue le pendenze dell'adiacente via Oberdan, è priva di elementi naturali, ma ben integrata all'interno della rete delle infrastrutture impiantistiche ed il progetto rappresenta naturale sutura del borgo ora interrotto;
- non risultano particolari problematiche di carattere geologico;
- non sono presenti particolari vincoli ambientali;

- considerata la piccola entità, la natura, lo stato dei luoghi, il progetto risulta appropriato a soddisfare i requisiti ambientali ascrivibili alla fattispecie di intervento (energie rinnovabili, acustica, miglioramento dello stato dei luoghi, etc..), mentre risulta irrilevante l'apporto ovvero l'impatto su altri aspetti di più ampia portata;
- non vengono rilevate esigenze di monitoraggio.

Richiamate le competenze provinciali in merito alla pianificazione attuativa, per cui:

- in ossequio all'art. 35, comma 4 della L.R. 20/2000, come modificata dalla L.R. 6/2009, la Giunta Provinciale può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione del piano attuativo, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- ai sensi del suddetto comma 4 dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i., l'invio alla Provincia del Piano adottato e/o depositato avviene previa acquisizione di tutti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente;
- nell'ambito della formulazione delle osservazioni la Provincia esprime, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

Richiamato per il caso specifico che:

- la L.R. 6/2009 ha integrato nella L.R. 20/2000 gli adempimenti in materia ambientale disposti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. disciplinando, all'art. 5 della medesima L.R. 20/2000, la *“valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”*;
- il piano presentato non è in variante al POC; tuttavia, non ricorrendo le circostanze di cui al comma 4 del suddetto art. 5, il PUA in esame risulta soggetto anche alla valutazione di sostenibilità sopra richiamata;
- pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 7 della medesima L.R. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale per i PUA nell'ambito delle osservazioni al Piano depositato di cui all'art. 35, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n.102 del 11.08.99);
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Provinciale di gestione dei rifiuti approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30/07/07;
- Piano Infraregionale delle attività estrattive, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 del 19.02.04;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14.09.06;

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70346 del 19.07.2010.

CONSIDERATO

A) Inquadramento geologico ed espressione del parere per le zone sismiche ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008.

L'area di interesse è ubicata in prossimità della porzione culminante di un crinale disposto in direzione Nord Ovest – Sud Est, su cui sorge il centro storico di Bertinoro. Le litologie sub-affioranti sono rappresentate dalla Formazione pliocenica dello Spungone, costituita da calcareniti organogene a stratificazione massiva. Il carotaggio effettuato nell'area ha evidenziato la presenza di circa 5 metri di sedimenti di copertura del substrato. Lo spessore di questa coltre è variabile e le caratteristiche geo-meccaniche sono definite modeste. Al fine di by-passare tale orizzonte, la relazione geologica consiglia l'utilizzo di fondazioni profonde (pali). Non sono state evidenziate altre particolari problematiche di tipo geotecnico e la ricognizione degli edifici esistenti non ha rilevato segni di cedimento o dissesto.

Sulla base delle analisi contenute nella Relazione geologica, a firma del Dr. Piero Feralli, il Servizio scrivente esprime parere favorevole nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

- al fine di poggiare le fondazioni su un substrato omogeneo e avente accettabili caratteristiche geo-meccaniche, si prescrive l'utilizzo di fondazioni profonde (pali), attestate nel substrato.

B) Osservazioni ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

Il presente Piano di Recupero attua una previsione contenuta nel PSC che individua quest'area come "Ripristino edilizio" sottoposta a piano di recupero. La norma del PSC (art.3.11.6 , punto 2) prevede che *"gli interventi di ripristino edilizio riguardano gli spazi già edificati ed ora completamente demoliti dei quali non è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione e per i quali è necessario ricostruire la compagine edilizia originaria. Il tipo di intervento prevede la ricostruzione con nuovo intervento nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, prevalenti nell'isolato"*. Il PSC prevede, altresì i parcheggi privati di cui all'art. 18 della L.765/67, la cessione o monetizzazione di uno standard di parcheggio pubblico non inferiore a 3 mq. ogni 30 mq. di superficie utile.

Data l'entità e la natura edilizia dell'intervento non si ravvisano elementi di contrasto con sopravvenuta pianificazione sovraordinata. Si ritiene altresì che il progetto presentato non contrasti con i contenuti del predetto PSC; andrà tuttavia verificato ed assicurato che:

- parcheggi privati: poiché la L.122/89, il cui art. 2 ha sostituito l'art. 18 della citata L.765/67, prevede che i parcheggi pertinenziali siano calcolati nella dimensione minima di 1 mq./ 10 mc di costruzione, lo spazio destinato ai posti auto ed ai relativi spazi di manovra dovrà essere complessivamente rispondente anche a tale parametro di calcolo;
- parcheggi pubblici: poiché al presente intervento deve corrispondere una minima dotazione

di parcheggi pubblici (come cessione o monetizzazione) è necessario verificare che il RUE e/o POC di imminente approvazione assicurino una complessiva dotazione di posti auto pubblici anche con specifica considerazione dell'intervento in esame, dal momento che la monetizzazione è a ciò finalizzata.

C) Valutazione di sostenibilità ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

A partire dall'entrata in vigore della L.R. 6/2009, la legge urbanistica regionale 20/2000 è stata integrata con le disposizioni di valutazione ambientale disposte dal D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008. Pertanto, per i Comuni che hanno adeguato la propria strumentazione urbanistica alla legge regionale 20/2000, la valutazione degli aspetti ambientali dei propri piani va riferita a quanto indicato dall'articolo 5 della stessa così come modificata.

Considerato a tal proposito che il proponente ha prodotto la documentazione con riferimento alla norma nazionale, configurandola come verifica di "assoggettabilità a VAS", pur seguendone la traccia valutativa indicata per la VAS (allegato VI), nella presente valutazione ne verranno comunque assunti i contenuti sostanziali, la cui valutazione finale farà tuttavia riferimento alla nuova formulazione in vigore (art. 5, L.R. 20/2000), in considerazione del fatto che il Comune di Bertinoro, recependo l'attuazione delle previgenti previsioni del PRG all'interno del PSC e del RUE, ha di fatto operato per tali parti del territorio l'adeguamento alla L.R. 20/2000.

Ciò precisato, entrando nel merito, si considera che:

- il presente Piano di Recupero ha una entità prettamente edilizia, andando a coincidere con un sedime per intero occupato da un intervento edificatorio;
- l'aspetto urbanistico è essenzialmente connesso al reperimento delle dotazioni private e pubbliche nei modi e nelle quantità già evidenziate e sulle quali sono state espresse le soprastanti osservazioni;
- il previsto collegamento pedonale dovrà favorire l'utilizzo pedonale del borgo storico, tra la parte alta del paese e la piazza, scavalcando parte della viabilità carrabile;
- la natura residenziale dell'intervento e la sua entità (n. 8 alloggi) sono tali da non prefigurare impatti di rilievo sul sistema ambientale e da non dovere mettere in atto particolari misure di mitigazione se non quelle connaturate ad un nuovo edificio da destinare a residenza (protezione acustica passiva, misure di risparmio energetico ed idrico) da prevedersi in misura e modalità adeguate alle caratteristiche architettoniche e del sito in esame;

Ravvisato viceversa che una possibile criticità può essere rappresentata dalla stretta sezione stradale della Via Oberdan, sulla quale insisterà il nuovo profilo edilizio con l'accesso delle autorimesse private, si ritiene necessario che il progetto venga verificato al fine di consentire sullo spazio pubblico stradale, con le necessarie fluidità e sicurezza:

- il regolare transito dei mezzi;
- gli spazi tecnici di manovra per entrata ed uscita delle autorimesse su ambo i lati della strada (presenti e nuove); in proposito, atteso quanto indicato dall'art. 47 del *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada* (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) circa l'apertura di passi carrai in strade urbane, andrà verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti da questo descritti. A tal fine potrà essere anche verificata e rivista la posizione e la ampiezza dei due accessi carrabili, nonché la distribuzione interna dei posti auto, dovendo presentare il progetto caratteristiche tali da consentire con la maggior rapidità e facilità possibile il disimpegno dei mezzi tra aree pubbliche e private.

Dato atto che:

- in adempimento a quanto previsto per la valutazione di sostenibilità ambientale, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti AUSL di Forlì e ARPA che si sono espressi

dichiarando parere favorevole all'esclusione da VAS del Piano in oggetto, rispettivamente con parere:

- ARPA, con parere prot. PGFC/2011/5621 del 17.06.2011 (agli atti con prot. prov. n. 66259 del 20.06.2011);
- A.U.S.L., con parere prot. 025436 del 09.05.2012, pervenuto in data stessa;
- con nota del Comune n. 18884, pervenuta in data 24.11.11, acquisita agli atti provinciale con prot. n. 114265 del 28.11.2011, è stata inviata a questa Provincia dichiarazione che è pervenuta una osservazione a seguito degli adempimenti di pubblicazione e deposito, allegata in copia.

Preso atto della suddetta osservazione, la quale propone argomenti di opposizione al Piano di Recupero attinenti, da un lato, alla scelta di pianificazione dell'area in oggetto, dall'altro ad aspetti di natura edilizia paventandone i possibili effetti civilistici;

Richiamato che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., questa Provincia si esprime in merito alle osservazioni solo a fini ambientali;

Constatato pertanto che gli argomenti ed i fatti contestati rientrano, nel primo caso, nella potestà discrezionale del Comune nei propri atti di pianificazione urbanistica, nel secondo a circostanze di natura edilizia e civilistica da verificare e risolvere nelle opportune e dovute sedi;

Ritenuto che tali aspetti esulino dalle competenze di questa Provincia sul procedimento in oggetto e ritenuto quindi di dover richiamare, con riferimento all'osservazione pervenuta, unicamente quanto evidenziato circa la necessità che il piano assicuri adeguate caratteristiche tecniche per evitare impatti e criticità sulla circolazione, posto che un utilizzo a parcheggio pubblico (attuale o alternativo alla destinazione urbanistica vigente) può determinare comunque criticità analoghe;

Ritenuto quindi di non rilevare elementi di significatività per le tematiche ambientali che portino, per quanto di competenza, ad una valutazione negativa del piano di recupero proposto, fatto salvo indicare che:

- dovranno prevedersi in misura e modalità adeguate alle caratteristiche architettoniche e del sito in esame, specifiche misure di contenimento energetico e risparmio idrico, oltre al già dichiarato rispetto di legge circa i requisiti acustici passivi;
- dovranno tenersi in considerazione e trovare adeguata risoluzione le problematiche evidenziate nel parere di ARPA – AUSL (espresso in seno alla Conferenza del 14.06.11) sui sistemi di rete;
- dovrà essere esclusa ogni possibile criticità sulla Via Oberdan come sopra indicato;

Dato atto infine che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della valutazione ambientale, ai sensi del comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole espresso dalla Posizione Organizzativa in merito alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/00;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. Di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L. R. 19/2008, nei confronti delle previsioni del Piano in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

– al fine di poggiare le fondazioni su un substrato omogeneo e avente accettabili caratteristiche geo-meccaniche, si prescrive l'utilizzo di fondazioni profonde (pali), attestate nel substrato.

2. Di esprimere, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., le seguenti osservazioni:

- parcheggi privati: poiché la L.122/89, il cui art. 2 ha sostituito l'art. 18 della citata L.765/67, prevede che i parcheggi pertinenziali siano calcolati nella dimensione minima di 1 mq./ 10 mc di costruzione, lo spazio destinato ai posti auto ed ai relativi spazi di manovra dovrà essere complessivamente rispondente anche a tale parametro di calcolo;
- parcheggi pubblici: poiché al presente intervento deve corrispondere una minima dotazione di parcheggi pubblici (come cessione o monetizzazione) è necessario verificare che il RUE e/o POC di imminente approvazione assicurino una complessiva dotazione di posti auto pubblici anche con specifica considerazione dell'intervento in esame, dal momento che la monetizzazione è a ciò finalizzata.

3. Di valutare positivamente, ai sensi dell'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e s.m.i. il “*Adozione del Piano di Recupero in Variante per il ripristino dell'area tra le vie G. Oberdan e A. Costa*” a condizione che:

- siano previste in misura e modalità adeguate alle caratteristiche architettoniche e del sito in esame, specifiche misure di contenimento energetico e risparmio idrico, oltre al già dichiarato rispetto di legge circa i requisiti acustici passivi;
- siano tenute in considerazione le problematiche evidenziate nel parere di ARPA – AUSL (espresso in seno alla Conferenza del 14.06.11) sui sistemi di rete e trovata adeguata risoluzione;
- il progetto venga preventivamente verificato al fine di consentire sullo spazio pubblico stradale, con le necessarie fluidità e sicurezza:
 - il regolare transito dei mezzi;
 - gli spazi tecnici di manovra per entrata ed uscita delle autorimesse su ambo i lati della strada (presenti e nuove); in proposito, atteso quanto indicato dall'art. 47 del *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada* (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) circa l'apertura di passi carrai in strade urbane, andrà verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti da questo descritti. A tal fine potrà essere anche verificata e rivista la posizione e la ampiezza dei due accessi carrabili, nonché la distribuzione interna dei posti auto, dovendo presentare il progetto caratteristiche tali da consentire con la maggior rapidità e facilità possibile il disimpegno dei mezzi tra aree pubbliche e private.

4. Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale ed al Comune di Bertinoro per il seguito di competenza, unitamente ad una copia firmata e timbrata degli elaborati relativi al Piano attuativo (n. 20 allegati).

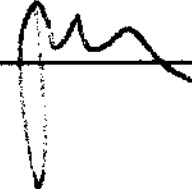
Successivamente, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL VICE PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE





PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal 18 MAG. 2012 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE



